



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. 26839 del 29/9/2017

All'On.le Ministra
e p.c.
Al Direttore Generale della DGSINFS
SEDE

OGGETTO: Proposta sulle procedure di riconoscimento di crediti già acquisiti all'interno dei percorsi formativi per l'acquisizione dei 24 CFU necessari per l'accesso ai concorsi per i percorsi FIT

Adunanza del 27/9/2017

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Il D.M. 616/17 descrive obiettivi, contenuti e modalità per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche che costituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 181 della legge 107/2015, requisito d'accesso ai concorsi per il percorso FIT, introducendo una disciplina transitoria nelle more dell'istituzione della Conferenza Nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente di cui all'art. 14 del decreto legislativo 59/2017 e della conseguente emanazione del D.M. previsto dall'art. 9, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Occorre inoltre ricordare che l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 59/2017 prevede che "La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche" e che "Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva".

Per l'acquisizione dei suddetti 24 CFU il D.M. 616/2017 prevede (art. 3, comma 1) l'istituzione di specifici percorsi formativi, anche differenziati per classi concorsuali o gruppi di classi concorsuali affini (da ora in poi identificati in questo documento con la sigla PeF24). Tali percorsi consistono (art. 3, comma 3) in attività formative e relativi esami "coordinati fra loro al fine di raggiungere gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A, in relazione ai contenuti e alle attività formative di cui agli Allegati B e C". Questo concetto è ulteriormente ribadito nel comma 4, ove si dichiara che gli "obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative dei percorsi di cui al presente articolo sono quelli indicati negli allegati al presente decreto", e nel comma 5, ove si specifica che "al termine del percorso l'istituzione universitaria [...] dove esso viene svolto certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti".

Da questo si deduce che tutte le attività formative che costituiranno i PeF24 dovranno avere obiettivi formativi e contenuti integralmente inclusi fra quelli indicati negli allegati A, B e C del D.M. 616/2017 per il rispettivo ambito (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), eventualmente declinati a seconda delle specifiche classi concorsuali nel caso del quarto ambito.

Il D.M. 616/2017 prevede (art. 3, comma 6) anche la possibilità di riconoscere come validi “crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curriculare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurriculari”. In questo caso viene richiesto che tali crediti siano (oltre che negli ambiti e settori indicati dall'art. 3, comma 3) “coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al presente decreto e comunque riconducibili al percorso formativo previsto”. Questo si applica in particolare a crediti maturati entro l'anno accademico 2016/2017, in quanto riferentesi ad attività formative svoltesi prima della pubblicazione del D.M. 616/2017.

Dato il numero presumibilmente grande di studenti e laureati magistrali potenzialmente interessati ad accedere ai percorsi FIT che potrebbero aver maturato crediti riconoscibili, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene importante l'emanazione di una nota da parte del MIUR che delinea dei criteri con cui stabilire la coerenza di crediti già acquisiti con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti per il PeF24, in modo da facilitare comportamenti il più possibile uniformi a livello nazionale.

Tali criteri dovrebbero distinguere fra due casi. Il primo caso riguarda crediti che potenzialmente potrebbero essere riconoscibili come validi per qualsiasi classe concorsuale. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 616/2017 si tratta di crediti relativi agli ambiti

- a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
- b) psicologia;
- c) antropologia;
- d) metodologie e tecnologie didattiche, limitatamente a quelle generali (corrispondenti ai SSD M-PED/03 e M-PED/04).

Perché crediti maturati entro l'anno accademico 2016/2017 possano essere riconosciuti validi ai sensi dell'art. 3, comma 6, tenendo presente che si tratta di crediti ottenuti tramite attività formative svoltesi prima della pubblicazione del D.M. 616/2017, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che dovrebbero essere soddisfatte le seguenti condizioni: una volta scelto l'ambito in cui si vogliono inserire i crediti da riconoscere,

- 1) il SSD dell'attività deve essere compreso fra quelli indicati nell'art. 3, comma 3 del D.M. 616/2017 per tale ambito;
- 2) gli obiettivi formativi e i contenuti dell'attività formativa di cui si chiede il riconoscimento devono essere in misura significativa inclusi fra quelli indicati negli allegati A e B relativamente a tale ambito.

Il secondo caso riguarda crediti che potenzialmente potrebbero essere riconoscibili come validi nell'ambito d) metodologie e tecnologie didattiche, ma solo limitatamente a classi concorsuali specifiche. Gli obiettivi formativi specifici indicati nell'Allegato A del D.M. 616/2017 per questo ambito relativamente a classi concorsuali specifiche sono:

- Le metodologie e tecnologie didattiche specifiche per l'insegnamento scolastico delle discipline comprese nelle classi concorsuali.
- Le metodologie per l'insegnamento sviluppate nella ricerca in didattica delle discipline comprese nelle classi concorsuali.

- La progettazione e lo sviluppo delle attività di insegnamento relative agli specifici ambiti disciplinari coerenti con le classi concorsuali.
- I processi di insegnamento e apprendimento mediati dall'uso delle tecnologie nell'ambito delle discipline comprese nelle classi concorsuali.
- Gli strumenti tecnologici per l'insegnamento e apprendimento delle discipline di interesse con riferimento agli specifici ambiti disciplinari coerenti con le classi concorsuali.

Tali obiettivi sono ulteriormente sviluppati nei contenuti specificati nell'Allegato B per ciascuna classe concorsuale o gruppo di classi concorsuali affini, ove in particolare sono spesso indicati come contenuti richiesti lo “sviluppo di metodologie di insegnamento e apprendimento e per la costruzione di percorsi didattici in coerenza con gli obiettivi fissati dalle indicazioni nazionali dei licei e dalle linee guida degli istituti tecnici e professionali [per la disciplina d’interesse per la classe concorsuale]” oppure “progettazione e sviluppo di attività di insegnamento di [disciplina d’interesse per la classe concorsuale]: illustrazione dei principi e delle metodologie per la costruzione di attività e più in generale di un curriculum di [disciplina d’interesse per la classe concorsuale]”, oppure “analisi delle potenzialità e criticità dell'uso di strumenti tecnologici per l'insegnamento e apprendimento [della disciplina d’interesse per la classe concorsuale]” o espressioni simili.

Di conseguenza, perché crediti maturati entro l'anno accademico 2016/2017 possano essere riconosciuti validi ai sensi dell'art. 3, comma 6 nell'ambito d) metodologie e tecnologie didattiche limitatamente a classi concorsuali specifiche, tenendo presente che si tratta di crediti ottenuti tramite attività formative svoltesi prima della pubblicazione del D.M. 616/2017, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che debbano essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il SSD dell'attività formativa debba essere uno fra MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01 o M-EDF/02, o più in generale compreso fra quelli indicati nell'Allegato B del D.M. 616/2017 per la classe concorsuale specifica;
- 2) gli obiettivi formativi e i contenuti dell'attività formativa di cui si chiede il riconoscimento debbano essere in misura significativa inclusi fra quelli indicati negli Allegati A e B relativamente all'ambito d) e alla classe concorsuale specifica o, quanto meno, riguardare in misura significativa la progettazione e lo sviluppo di attività di insegnamento, ivi comprese le esperienze didattiche di laboratorio, eventualmente mediate dall'uso delle tecnologie, relative agli argomenti previsti dalle indicazioni nazionali per i licei e/o dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali per le discipline di interesse della classe concorsuale.

Tenendo presente che al momento della pubblicazione del D.M. 616/2017 la programmazione didattica per l'anno accademico 2017/2018 era già stata definita, i criteri indicati potrebbero anche essere utilizzati per il riconoscimento di crediti acquisiti nell'anno accademico 2017/2018 in attività formative non inserite nel PeF24 che riproducano senza alcuna variazione negli obiettivi e nei contenuti attività formative già offerte nell'anno accademico 2016/2017 i cui crediti sarebbero ritenuti validi in base ai suddetti criteri. Tale possibilità non è da estendere a crediti acquisiti negli anni accademici successivi in quanto la programmazione didattica futura potrà essere adeguata ai contenuti del D.M. 616/2017.

I criteri indicati potrebbero inoltre essere utilizzati, nelle more dell'attuazione da parte delle Università dei percorsi formativi, per stabilire se un laureato magistrale di un Ateneo abbia già “conseguito nell'intero percorso formativo i crediti” necessari per il rilascio, da parte dell'Ateneo in cui il laureato magistrale ha conseguito il titolo, della dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 7 in sostituzione della certificazione prevista dal comma 5 dello stesso articolo.

In ogni caso, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che il riconoscimento non possa avvenire solo in base al SSD dell'attività formativa di cui si chiede il riconoscimento, ma debba basarsi su un'analisi degli obiettivi formativi e contenuti dell'attività.

Infine il Consiglio Universitario Nazionale auspica che

- vi sia una celere attivazione dei percorsi formativi da parte delle Università, permettendo ove necessario anche nell'anno accademico 2017/2018 modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, e favorendo il riconoscimento di crediti acquisiti nel PeF24 anche come crediti curriculari utili per il conseguimento del titolo di studio, purché coerenti con il progetto formativo del corso;
- non siano permesse procedure di certificazione di un'acquisizione parziale di crediti, ma solo certificazioni dell'acquisizione completa dei 24 CFU, o tramite l'iscrizione a un percorso formativo (con eventuale riconoscimento all'interno del percorso di crediti progressi ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.M. 616/2017) o tramite la procedura prevista dal comma 7 dello stesso articolo; nel primo caso la certificazione dovrebbe essere rilasciata dall'Ateneo erogante il percorso formativo, e nel secondo caso dall'Ateneo presso cui è stata conseguita la laurea magistrale;
- con l'emanazione del D.M. previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 59/2017 si concluda la fase transitoria, limitando in particolare i SSD utilizzabili per le attività formative del percorso a quelli indicati a regime nel parere CUN del 21/06/2017, prot. n. 17991;
- la seconda prova prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 59/2017 verta sugli obiettivi e contenuti indicati negli allegati A e B del D.M. 616/2017.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)

